

Martedì 24 maggio 2022- ore 12:00

Audizione informale, in videoconferenza

nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 382 e dell'atto del Governo n. 383
presso le Commissioni riunite XII (Affari sociali)
e XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati

Onorevoli Presidenti

Onorevoli Deputati

Ringraziamo per l'invito a svolgere la presente audizione. Il nostro sarà un contributo breve e aperto ad eventuali domande.

In premessa, dobbiamo rimarcare che gli schemi dei decreti legislativi oggi all'esame del Parlamento hanno iniziato la loro gestazione nel 2014 quando l'Unione Europea, sotto la presidenza italiana, ha intrapreso un percorso di radicale innovazione della legislazione unionale in materia di sanità animale.

Nel 2016, ben prima della pandemia Covid-19, l'Unione Europea ha varato il Reg (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili, concludendo un processo legislativo che la professione veterinaria italiana ha seguito in tutti i suoi passaggi istituzionali: Commissione, Parlamento e Consiglio europei, articolo dopo articolo, anche grazie alla rappresentanza a Bruxelles della Federazione dei Veterinari Europei (FVE).

Possiamo affermare, a ragion veduta, che la nuova legge europea di sanità animale - che è già direttamente applicabile all'Italia dal 21 aprile del 2021 - sia una buona legge che ci attrezza adeguatamente a prevenire e controllare le malattie animali trasmissibili ad altri animali e all'uomo.

Ora all'Italia spetta il compito di adeguare il proprio ordinamento al Reg (UE) 2016/429 abrogando e modificando tutte le norme incompatibili, molte delle quali risalenti al primo Dopoguerra. Questo lavoro di conformazione legislativa all'Unione Europea, a nostro avviso riuscito, è alla base dei decreti legislativi oggi all'esame delle Commissioni riunite.

Consideriamo infatti i testi approvati dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso, una buona base di partenza per tutti i successivi provvedimenti attuativi e auspichiamo che il Parlamento sia dello stesso avviso. Il Ministero della Salute ovvero l'autorità centrale competente all'applicazione del Reg (UE) 2016/429 ha, a nostro avviso, ben definito il modello di *governance* della sanità animale, mettendo la professione veterinaria, la medicina e la scienza veterinaria al centro di questo modello.

Un anno fa, con la Legge di Delegazione Europea (articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53) il Parlamento italiano ha dettato al Governo i principi legislativi di adeguamento nazionale. Per alcuni versi ha compiuto delle *forzature* sul regolamento (UE) 2016/429 che brevemente esporremo, unitamente ad alcune *sottovalutazioni* del grande tema della salute animale.

Per *forzature*, intendiamo alcuni rischi di *travisamento* del dettato europeo, come abbiamo rappresentato al Presidente del Consiglio e ai Ministri, con la nostra lettera del 4 maggio scorso, qui di seguito allegata, con particolare riferimento all'Atto 383, e specificatamente all'articolo 5 comma 2.

Occorre infatti ribadire che il reg (UE) 2016/429 è già direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri dal 21 aprile 2021 (e.g. l'Italia lo sta già applicando per due emergenze in atto: la Peste Suina Africana e l'Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità. E' infatti il Reg (UE) 2016/429 a categorizzare le malattie animali per livello di gravità e di intervento e a dettare le misure di fondo da applicare) con margini di flessibilità nazionale che non lasciano alcuno spazio alla creazione di elementi di difformità fra gli Stati Membri.

Il Reg (UE) 2016/429 non è nemmeno un regolamento sul benessere animale (espressamente dichiarato dalla Commissione UE) anche se il legame tra la salute degli animali e il loro benessere è certamente riconosciuto. E' piuttosto un regolamento che privilegia la tracciabilità degli animali *terrestri* (come li definisce l'OIE, Organizzazione Mondiale della Sanità Animale) e che fa rientrare nella definizione di animali da compagnia, anche milioni di esemplari detenibili per affezione.

La tracciabilità è la *conditio sine qua non* della prevenzione e del controllo delle malattie: sapere dove sono gli animali e chi se ne sta occupando è fondamentale per un efficace Sistema Veterinario e questi Atti, specie l'Atto 381 e 382, fondano su identificazione, registrazione e formazione alla corretta gestione di qualsiasi animale *terrestre*. Abbiamo detto in più occasioni che le regole tutelano più dei divieti. E che le regole non possono che essere dettate dalla professione e dalla medicina veterinaria, sia negli domestici che selvatici, sia negli animali produttori di alimenti (dpa) che non dpa. Alle liste di "liceità" contrapponiamo il concetto di liste "aperte" per la stesura di linee guida di corretta gestione.

Per *sottovalutazioni*, intendiamo il rischio di non cogliere appieno l'opportunità data dal Legislatore europeo di gettare le basi per regolamentare e per aumentare le garanzie veterinarie in fatto di sanità animale, attraverso un maggior riconoscimento della figura del Medico Veterinario sia per la salute degli animali produttori di alimenti sia per quella degli animali non detenuti a scopo alimentare.

L'Atto 382 è a nostro avviso il cuore della trasposizione nazionale del Reg (UE) 2016/429 e prefigura un modello di governance veterinaria che mette in relazione le autorità competenti, gli operatori e i Medici Veterinari, pubblici e privati, secondo modalità di cooperazione nuove, reciprocamente interagenti, tra autocontrollo e controllo ufficiale, attraverso la categorizzazione del rischio. E' un approccio di dirompente novità epocale, responsabilizzante per chiunque abbia a che fare, anche temporaneamente, con un animale.

L'interfaccia tra l'autocontrollo e il controllo ufficiale è il Medico Veterinario privato che da libero professionista mette al servizio della salute animale, della salute pubblica e dell'economia del Paese la propria competenza. Il riferimento qui è soprattutto al Veterinario

Aziendale (DM 7 dicembre 2017), correttamente indicato dall'Atto 382, articolo 11, come colui che svolgerà regolari visite di sanità animale negli allevamenti italiani. Questa figura va sostenuta. Ricordo che la Società SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito, federata ANMVI) ha più volte proposto al Tavolo di Partenariato presso il Mipaaf sulla futura PAC di valorizzare l'apporto della Veterinaria agli obiettivi strategici fissati dalla Commissione Europea nella Farm to Fork Strategy e del Green Deal. E di riconoscere premialità economiche agli allevamenti che si dotano della figura del Veterinario Aziendale.

Una considerazione finale riguarda due principi legislativi- indicati alla lettera *m*) e alla lettera *o*) – opportunamente dettati dal nostro Parlamento al Governo con la citata legge di delegazione europea ma meritevoli di ulteriori interventi rafforzativi.

Il primo (lettera *m*) prevede *misure di incentivazione finanziaria*, senza metterle in relazione a tutti gli allevamenti e in particolare di quelli che si dotino volontariamente di un Veterinario Aziendale ai sensi del DM 7 dicembre 2017, colui che svolge le visite di sanità animale, che gestisce i trattamenti farmacologici informatizzati, che indirizza le misure di uso prudente dei medicinali antimicrobici, di biosicurezza e di sostenibilità, che segnala e gestisce precocemente le malattie animali.

Il secondo (lettera *o*) parla di *conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione*. Questo principio di semplificazione, soprattutto nel campo delle nuove tecnologie richiede maggiori sforzi contro l'incombere della burocrazia digitale.



Dott. Marco Melosi
Presidente ANMVI

Allegata: Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri

Affiliata UEVP



Cremona, 30 aprile 2022

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Ill.mo Mario DRAGHI

Al Ministro della Salute
On Roberto SPERANZA

Al Direttore Generale
Dott. Pierdavide LECCHINI

Oggetto: schema di decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 (Malattie Animali Trasmissibili) - Allegato I, Parte B

Ill.me Autorità,

adeguando l'ordinamento nazionale al regolamento europeo in oggetto (cd Nuova Legge Europea di Sanità Animale) **auspichiamo piena e fedele aderenza al dettato unionale**, il quale considera "animali da compagnia" le specie animali elencate nell'Allegato I, Parte B, *senza prevedere alcun divieto, bensì prescrivendo l'adozione di norme sanitarie di prevenzione e controllo.*

Un divieto nazionale di queste specie animali, ammesse per contro in tutti gli Stati Membri, esporrebbe il nostro Paese ad una errata trasposizione e negherebbe al settore veterinario una importante opportunità di regolamentazione sanitaria, basata su identificazione, tracciabilità e corretta detenzione legale delle medesime specie **sotto l'egida dell'Autorità Competente, il Ministero della Salute.**

Evidenziamo che per il regolamento (UE) 2016/429 gli animali da compagnia detenuti per scopi meramente privati, sia all'interno che all'esterno, "**generalmente presentano un rischio sanitario minore**" (cfr. considerando n. 24). E inoltre evidenziamo che per la detenzione di animali "che vivono a stretto contatto o vicinanza con l'uomo", il Regolamento parla di "**rischio più che irrilevante**" per la sanità animale e per la sanità pubblica (cfr. considerando n.99) a fronte, beninteso, di opportune misure di prevenzione, gestione e controllo.

Riteniamo pertanto che un divieto delle specie elencate e non vietate dalla UE- emanato sulla base di **presunti rischi sanitari privi di evidenze scientifico-epidemiologiche**- determini effetti gravemente controproducenti per le garanzie sanitarie che sono alla base della nuova legge europea di sanità animale, nonché il concreto rischio di abbandono di animali.

Auspichiamo che quanto esposto trovi accoglimento e di questo ringraziamo anticipatamente con osservanza.



Il Presidente
Dottor Marco MELOSI